

CIRCOLARE INFORMATIVA

Circolare n. 15/2018

18 Maggio 2018

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

A partire dal 2015, il Ministero dello Sviluppo economico ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno messo a disposizione uno strumento di sostegno all'attività di ricerca e sviluppo svolta dalle imprese.

Si tratta di un **credito di imposta pari al 50% dei costi sostenuti** per lo sviluppo di un nuovo prodotto, di un nuovo campionario (specificamente per aziende tessili) o di un nuovo processo produttivo.

Vediamo sinteticamente i caratteri dell'agevolazione.

1) AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO.

Il credito d'imposta è attribuito a tutte le imprese (senza limitazioni legate alla forma giuridica) che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 Dicembre 2020.

Sono esclusi dall'agevolazione:

- a) soggetti con redditi di lavoro autonomo;
- b) soggetti sottoposti a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell'attività economica;
- c) imprese che fanno ricerca conto terzi commissionata da imprese residenti;
- d) enti non commerciali che effettuano ricerca in relazione ad attività istituzionali.

2) AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVA.

Il punto essenziale dell'intera agevolazione è l'individuazione degli investimenti effettivamente riconosciuti come afferenti l'attività di Ricerca e Sviluppo.

In linea generale la ricerca e sviluppo viene definita come l'attività *propedeutica all'innovazione* e cioè a quel processo attraverso il quale le imprese introducono nuovi prodotti e servizi (*innovazione di prodotto*) o anche nuovi processi produttivi o di distribuzione (*innovazione di processo*).

Più in particolare l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto come attività di ricerca e sviluppo tre diversi tipi di investimenti:



Ricerca fondamentale – lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette (senza cioè che i risultati delle ricerche siano poi commercializzati o che ai costi sostenuti afferiscano direttamente ricavi);

Ricerca industriale – ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;

Sviluppo sperimentale – l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano in questa categoria gli “*studi di fattibilità*” e la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali.

Non sono agevolabili i costi relativi alle modifiche ordinarie e periodiche apportate ai prodotti.

2.1) LE OPPORTUNITA’ NEL SETTORE TESSILE.

Di sicuro interesse per il **settore tessile** è quanto stabilito dalla circolare interpretativa n. 46586 emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 16 Aprile 2006 ed ancora applicabile alla normativa attuale secondo cui *“tra le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al nuovo credito d’imposta possano rientrare anche quelle poste in essere dalle imprese operanti nel settore del tessile e della moda collegate alla ideazione e realizzazione dei nuovi **campionari**, evidentemente non destinati alla vendita”*.

A tal fine possono considerarsi rilevanti ai fini del credito di imposta in oggetto *“l’insieme dei lavori organizzati dall’impresa ai fini dell’elaborazione e della creazione di **nuove collezioni** di prodotti. Più in particolare, è nelle fasi della ricerca e ideazione estetica e nella conseguente realizzazione dei prototipi dei nuovi prodotti che può astrattamente individuarsi “quel segmento di attività diretta alla realizzazione del prodotto nuovo o migliorato, al quale collegare l’agevolazione che premia lo sforzo innovativo dell’imprenditore”*.

2.2) LE OPPORTUNITA’ IN ALTRI SETTORI.

SOFTWARE.

Un progetto per lo sviluppo del software può godere dell’agevolazione quando la sua esecuzione dipende da un progresso scientifico e/o tecnologico.

Sono ricomprese nell’agevolazione tutte le attività legate in senso ampio al processo innovativo d’impresa che presentano un **apprezzabile o significativo elemento di novità per il mercato**.

Alcuni esempi:

- lo sviluppo di un nuovo sistema operativo;
- progettazione e realizzazione di nuovi motori di ricerca basati su tecnologie originali;
- la creazione di nuovi o più efficienti algoritmi basati su nuove tecniche;
- gli sforzi per risolvere i conflitti con hardware o software in base a un processo di reingegnerizzazione di un sistema o di una rete;
- la creazione di nuovi e originali tecniche di criptazione o di sicurezza.



FORMAZIONE.

Le attività agevolate riguardano la ricerca e lo sviluppo di corsi di formazione con un **forte contenuto innovativo**:

- costruzione e profilazione degli attori del nuovo settore a cui si rivolge l'indagine, diretta a individuare gli attuali fabbisogni di servizi e formazione;
- servizi su analisi e indagini connesse ai caratteri del nuovo mercato di riferimento;
- analisi della concorrenza relativa agli attuali servizi di formazione nel settore di riferimento;
- elaborazione di percorsi formativi innovativi per il settore di riferimento.

Inoltre il carattere innovativo del processo deve apportare **miglioramenti**:

- nella velocità di apprendimento, sviluppando il processo mentale dell'intuizione e della creatività;
- nello sviluppo dell'abilità di imparare ad apprendere;
- nello sviluppo dell'integrazione delle conoscenze funzionali aziendali e della loro interconnessione;
- nello sviluppo dell'integrazione tra il momento lavorativo aziendale e il momento formativo;
- nello sviluppo della capacità di lavorare in gruppo (team work);
- nello sviluppo, oltre che delle competenze e abilità specialistiche, anche di quelle manageriali e imprenditoriali.

3) COSTI AGEVOLABILI.

Ai fini dell'agevolazione sono riconosciuti per il calcolo del credito le seguenti tipologie di costi sostenuti in attività di R&S:

- a)** costi per il personale impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo (vi rientrano anche i compensi agli amministratori).
Sono agevolabili tutte le componenti di costo del lavoro sostenuto dall'impresa ad esempio retribuzione lorda, contributi obbligatori, T.F.R. etc.;
- b)** spese relative a contratti con università, enti di ricerca e simili, con altre imprese ai quali sono appaltate le attività di R&S;
- c)** quote di ammortamento di strumenti, attrezzature e laboratori;
- d)** costi per competenze tecniche e privative industriali (ad esempio spese per l'acquisto di licenze di know – how o acquisto di brevetti);
- e)** costi per la certificazione contabile.

4) CALCOLO DEL CREDITO.

L'ammontare del credito di imposta riconosciuto è pari al 50% della differenza tra costi ammissibili sostenuti nel periodo di imposta nel quale si intende fruire dell'agevolazione e la media delle stesse tipologia di spesa sostenute nel trienni 2012/2014.

L'importo minimo dei costi ammissibili da sostenere per poter accedere al credito è di 30.000,00 Euro.

La soglia massima del credito riconosciuto è di 20 milioni di Euro su base annua.



5) COME OTTENERE IL CREDITO.

Per ottenere il riconoscimento del credito non è necessaria alcuna istanza.

Sarà necessaria una relazione econometrica certificata da un revisore contabile che attesti l'esistenza dei costi e la loro inerenza rispetto all'attività di ricerca e sviluppo.

Il costo sostenuto per la relazione sarà agevolabile.

Il credito sarà compensabile in F24 a partire dall'anno successivo al sostenimento dei costi (per esempio, già dal 01 Gennaio 2019 per tutti gli interventi effettuato nell'anno 2018 e, nel caso non ne avesse ancora usufruito, anche per quelli realizzati nel 2015 e 2016).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Rag. FRANCESCO ZANOBETTI

Le informazioni contenute nella presente lettera circolare hanno carattere puramente informativo e non contengono tutti gli elementi necessari per assumere decisioni operative.